

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Provincia Autonoma di Trento



Deliberazione dell'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo

N. 10

OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Provinciale relativa al Corridoio di accesso Est – Osservazioni ai sensi dell'art. 29 della L.P. 15/2015 alla seconda adozione del Progetto di variante di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1223 di data 14 luglio 2023.

L'anno duemilaventitre addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 17.00 nella Sala N. Aste della sede della Comunità in via Tommaseo n. 5 a Rovereto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Vallagarina.

Presenti i Signori:

	COMUNE		RAPPRESENTANTI	Assente giustificato	Assente ingiustificato
	Presidente	1	Bisoffi Stefano		
1	ALA	2	Soini Claudio		
		3	Speziosi Michela		
		4	Zendri Gianfranco		
2	AVIO	5	Fracchetti Ivano		
		6	Fugatti Pamela		
		7	Pilati Marco		
3	BESENELLO	8	Comperini Cristian		
		9	Battisti Nadia	X	
4	BRENTONICO	10	Dossi Dante	X	
		11	Cazzanelli Renata	X	
		12	Astolfi Alessandra		
5	CALLIANO	13	Conci Lorenzo	X	
		14	Pompermaier Marco	X	
6	ISERA	15	Luzzi Graziano		
		16	Nicolodi Franco		
7	MORI	17	Barozzi Stefano		

		18	Bertizzolo Maria	X	
		19	Depretto Paola		
8	NOGAREDO	20	Scerbo Alberto		
		21	Bettini Paolo		
9	NOMI	22	Maffei Rinaldo	X	
		23	Riolfatti Alessandro	X	
10	POMAROLO	24	Gasperotti Arturo		
		25	Adami Fabrizio		
11	RONZO CHIENIS	26	Carotta Gianni		
		27	Caglierootti Davide		
12	ROVERETO	28	Valduga Francesco		
		29	Francesconi Miriam		
		30	Pozzer Ruggero		
13	TERRAGNOLO	31	Zenatti Massimo		
		32	Viglietti Ezio Paolo		
14	TRAMBILENO	33	Patoner Maurizio	X	
		34	Soprani Carlo Alberto		
15	VALLARSA	35	Costa Luca	X	
		36	Gasperini Aurora		
16	VILLA LAGARINA	37	Giordani Julka		
		38	Bortolotti Walter		
		39	Fumanelli Marco		
17	VOLANO	40	Furlini Maria Alessandra		
		41	Calliari Franco		
		42	Pross Luigi	X	

Assiste il Segretario Reggente dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stefano Bisoffi, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Provinciale relativa al Corridoio di accesso Est – Osservazioni ai sensi dell'art. 29 della L.P. 15/2015 alla seconda adozione del Progetto di variante di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1223 di data 14 luglio 2023

L'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Vallagarina

Preso atto che nella discussione del punto all'ordine del giorno sono intervenuti diversi consiglieri ed il testo integrale degli interventi è depositato nel verbale della seduta consistente nella registrazione audio/video agli atti d'ufficio.

Relazione.

Con deliberazione n. 837 del 19 giugno 2020 la Giunta provinciale ha inteso avviare una variante al Piano urbanistico provinciale (PUP) per affrontare, alla scala della pianificazione territoriale, analisi in ordine allo scenario globale avente ad oggetto la mobilità tra il Veneto e il Trentino, che consideri le ricadute territoriali complessive su un'area vasta della valle dell'Adige e ricondurre allo strumento pianificatorio la declinazione dello scenario di riferimento, nella logica di assicurare le necessarie forme di valutazione e di partecipazione.

La procedura attraverso la quale vengono approvati il PUP e le relative varianti, come ben noto è definita dagli articoli 28 - 31 della Legge Provinciale n. 15 del 2015.

Con specifico riferimento all'iter di approvazione, si richiama che la sopra citata legge urbanistica provinciale prevede che la Giunta provinciale dapprima approvi il documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. Detto documento preliminare costituisce l'atto prodromo dell'iter di approvazione della variante; lo stesso è accompagnato dal rapporto preliminare a supporto della consultazione preliminare da avviare con la Struttura ambientale e con i soggetti competenti in materia ambientale. Successivamente tale documento preliminare, unitamente al rapporto preliminare stesso, è trasmesso alle comunità, ai comuni ed al Consiglio delle autonomie locali, che entro 90 giorni possono inviare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori. Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare il Consiglio provinciale può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di PUP. La procedura stessa prevede, successivamente, la predisposizione e l'adozione della variante al PUP da parte della Giunta Provinciale ed il deposito della documentazione a disposizione del pubblico per 90 giorni, con la possibilità di presentare delle osservazioni nel pubblico interesse. Contestualmente la variante al PUP viene inviata ai soggetti di cui all'art. 29, comma 4, della L.P. 15/2015, per l'espressione del parere di merito. Nel caso in cui la Giunta provinciale modifichi la variante sulla base dei pareri o delle osservazioni pervenuti, è disposto un secondo deposito con pubblicazione di 45 giorni. La Giunta provinciale approva quindi il disegno di legge per la variante al PUP e lo trasmette al Consiglio provinciale.

Tutto ciò premesso ed in riferimento alla deliberazione n. 837 del 19 giugno 2020 sopra richiamata, con deliberazione n. 1058 di data 25 giugno 2021 la Giunta provinciale, in conformità a quanto sancito dall'art. 28 della L.P. n. 15/2015, ha approvato il documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive che si intendono perseguire ai fini dell'adozione della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al Corridoio di accesso Est, e il relativo rapporto preliminare.

Successivamente, con nota di data 2 luglio 2021, l'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso ai Comuni ed alle Comunità il suddetto documento preliminare ai fini dell'adozione della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al corridoio di accesso Est per la presentazione delle eventuali osservazioni.

La Comunità della Vallagarina, nel ruolo assegnatole e con le finalità previste dalle disposizioni provinciali, ha attentamente esaminato la documentazione inviata ed ha condotto gli approfondimenti di dettaglio al materiale allegato, formulando una molteplicità di osservazioni inerenti sia ad aspetti di metodo che di merito; le motivazioni a supporto del parere sono da ricondursi tra le numerose criticità e contraddizioni rilevate, all'accertata non coerenza con gli strumenti programmatici sovraordinati, all'evidente carenza sistematica degli obiettivi generali ed operativi prospettati ed alla tipologia relativa al modello di mobilità proposto, tenuto anche conto delle posizioni espresse dalle diverse amministrazioni in relazione alla Variante al PUP in esame.

Tali rilievi sono stati formalizzati con Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 117 dd. 29 settembre 2021 inviato al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento in data 29 settembre 2021.

L'iter di variante al PUP avviato ha trovato successiva concreta attuazione nella deliberazione n. 1923 di data 28 ottobre 2022, con la quale la Giunta provinciale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della L.P. n. 15/2015, ha adottato il progetto di Variante al piano urbanistico provinciale (PUP) relativa all'ambito di connessione Corridoio Est.

La documentazione di piano è stata, quindi, depositata per 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell'11 novembre 2022, giorno successivo alla pubblicazione degli avvisi, e pertanto fino al giorno 9 febbraio 2023. Durante il periodo di deposito chiunque può consultare il progetto di variante al PUP, chiedere eventuali informazioni e presentare osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse. La documentazione di variante adottata, è costituita da:

- Allegato A) - Relazione illustrativa, comprensiva di tre appendici
 - (appendice 1) La fase di consultazione sul documento preliminare e il confronto sulle scelte
 - (appendice 2) Supporto specialistico in tema di Mobilità e Infrastrutture di Trasporto nell'ambito della redazione della VAS della Variante del Piano Urbanistico Territoriale Provinciale
 - (appendice 3) Attuazione delle reti per la mobilità
 - Documenti della valutazione - Valutazione ambientale strategica

- Rapporto ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Relazione di incidenza ambientale – VINCA) e
- allegato B) - Norme di attuazione.

La Comunità della Vallagarina ha quindi preso visione della documentazione presentata e condotto un'istruttoria multidisciplinare ed integrata, anche con il confronto tecnico con il **Servizio Tecnico e Sviluppo strategico** del comune di Rovereto che ha predisposto una corposa ed articolata relazione istruttoria rubricata *“Adozione del Progetto di Variante al Piano Urbanistico Provinciale Connessione Corridoio Est – Osservazioni alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 del 28 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 29 della L.P. 15/2015”*. In considerazione della completezza e del grado di dettaglio del sopracitato documento comunale, lo stesso è stato acquisito agli atti dal Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità della Vallagarina con prot. 2438 dd. 31/01/2023 e, poiché condiviso nei contenuti e nella forma, messo a disposizione dei componenti l’Assemblea della Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo, organo dell’Ente deputato alla eventuale presentazione di osservazioni e proposte in merito alla variante al PUP adottata. Le considerazioni tecniche espresse nel documento istruttorio comunale, così come minimamente integrate e contestualizzate all’ambito comunitario dal Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità, in parte hanno confermato le criticità già rilevate nel parere espresso a seguito dell’approvazione del documento preliminare del 2020, alle quali si aggiungono le considerazioni puntuali relative ad alcuni aspetti metodologici e contenutistici della variante al PUP adottata dalla G.P con deliberazione n.1923 di data 28/10/2022, che hanno portato ad esprimere nuovamente la posizione di dissenso della quasi totalità del territorio lagarino verso l’iter pianificatorio della Variante al piano urbanistico provinciale (PUP) relativa all'ambito di connessione Corridoio Est. Tale posizione ha trovato espressione e declinazione nel novero della deliberazione dell’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Vallagarina n. 3 di data 7 febbraio 2023.

La documentazione approvata e allegata quale parte integrante e sostanziale a detta delibera, è stata oggetto di ricerche ed approfondimenti anche correlati tra le informazioni fornite. Ampio uso nella fase della disamina è stato fatto degli strumenti informatici nella logica di chiarire ed raccogliere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite negli atti tecnici allegati alla delibera della Giunta Provinciale di prima adozione.

In termini puntuali l’istruttoria ha tracciato evidenti carenze nell’ambito della documentazione adottata dalla Giunta provinciale sia per quanto attiene gli aspetti metodologici, sia per quelli di contenuto.

Le osservazioni sono state raccolte in quattro macro categorie relative agli aspetti procedurali, ambientali, normativi e infrastrutturali. Di seguito viene riportata una breve sintesi di ciascuna delle 46 osservazioni, le quali trovano completa estensione e definizione nel documento approvato.

Osservazioni afferenti l’ambito procedimentale:

n. 1: mancata considerazione della contrarietà espressa dagli enti locali, direttamente ed indirettamente interessati, rispetto alla soluzione di corridoio di accesso pianificato. Non trovano infatti conforto e richiamo, neppure in termini del tutto generali, il

supporto motivazionale di controdeduzione rispetto alle molteplici posizioni assunte dalle amministrazioni locali che sull'argomento hanno espresso assoluta contrarietà con provvedimenti consiliari. Ciò comporta la genesi di un vizio di procedura nell'iter di adozione;

- n. 2: i contenuti della documentazione adottata dall'Amministrazione provinciale risultano insufficienti per delineare complessivamente i necessari presupposti utili all'attivazione della variante al PUP; non si rinvergono infatti in termini espressi ed oggettivi, profili motivazionali concreti ed attuali che dovrebbero supportare e giustificare la pianificata variante al PUP, che pare invece funzionale a sostenere progettazioni già condotte;
- n. 3: gli obiettivi enunciati nella relazione illustrativa, oltre ad apparire privi di fondamento e contraddittori sembrano incoerenti, inadeguati, carenti e parziali alla luce delle previsioni di metodo ed ai criteri ispiratori contemplati nel PUP vigente. Gli obiettivi stessi appaiono per nulla consoni: al perseguimento dello sviluppo delle vocazioni territoriali e ad una crescita equilibrata della comunità al fine di rafforzare il benessere collettivo. In questa prospettiva gli obiettivi non risultano sostenibili e non mirano ad uno sviluppo centrato sulla qualità e la loro impostazione appare ben lontana da un approccio basato sulla continuità, sul coinvolgimento e sulla condivisione;
- n. 4: la proposta formulata non sintetizza adeguatamente gli obiettivi e le finalità volte a preservare le invarianti ambientali, storiche ed identitarie, nonché gli elementi territoriali testimoniali del paesaggio sanciti dal Piano Urbanistico Provinciale. Tali tematiche non vengono approfondite in termini di compatibilità con la variante, delegando la valutazione ad una fase successiva;
- n. 5: la "relazione illustrativa" gli allegati documenti di valutazione, non riportano né lo stato di progettazione dell'opera, né l'istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento composto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (all'epoca Ministero delle Infrastrutture), dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.. Tali aspetti denotano una mancanza di trasparenza dell'agire provinciale. Alla luce di ciò i documenti sono pertanto da considerarsi strutturalmente carenti in quanto privi di rilevanti elementi conoscitivi posti alla base del processo di variante al PUP.;
- n. 6: inidoneità del documento specialistico in tema di mobilità per consentire la ripercorribilità del percorso svolto e la possibilità di formulare osservazioni;
- n. 7: non condivisione degli obiettivi posti alla base della variante;
- n. 8: impossibilità di esprimersi stante la carenza delle informazioni fornite sul nuovo collegamento;
- n. 9: la documentazione presentata non assume il ruolo di documentazione pianificatoria sufficientemente argomentata e approfondita;
- n. 10: documentazione pianificatoria assolutamente generica ed indefinita;
- n. 11: l'allegato A – Documenti della valutazione/Sintesi non tecnica – si appalesa lesivo del principio di conoscibilità;

n. 12: non si verifica la necessaria consequenzialità tra il Documento preliminare e i contenuti della Variante adottata;

Osservazioni afferenti l'ambito normativo:

n. 13: la documentazione presentata si pone in contrasto con le finalità ed i principi generali della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15, rubricata "Legge per il governo del territorio", sanciti dall'art. 2 con particolare riferimento a quelli volti a:

"garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti."

"promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente"

"prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale".

Le finalità sopra espresse non paiono adeguatamente garantite nelle linee direttive che l'Amministrazione provinciale intende perseguire.

n. 14: la documentazione presentata si pone in contrasto con l'obiettivo della limitazione del consumo di suolo sancito dalla Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15, rubricata "Legge per il governo del territorio", nell'art. 18. La legge per il governo del territorio sancisce infatti che il suolo è un bene comune e costituisce una risorsa non rinnovabile e che, a tal fine, gli strumenti di pianificazione "favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione";

n. 15: pur menzionando il protocollo sui trasporti di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991, la proposta di variante al PUP non sembra del tutto rispondente ai contenuti contemplati nel Protocollo medesimo. Le tematiche, alla base delle indicazioni fornite dall'Europa, nell'ambito della convenzione delle Alpi, non vengono del tutto rispettate nella procedura condotta dalla Provincia. A tal fine si menziona "la popolazione locale deve essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente". Ed ancora è fondamentale e preordinato, prima di pianificare nuove infrastrutture "promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità delle infrastrutture esistenti". In sintesi il protocollo riporta dei principi e degli impegni, assunti dagli stati firmatari, tra cui l'Italia, che devono essere presi in esame per l'argomento in oggetto, e che segnatamente avrebbero dovuto trovare adeguata evidenza nella documentazione preliminare alla variante al PUP.;

n. 16: la procedura amministrativa condotta dalla Provincia non recepisce la partecipazione degli enti territoriali, così come definita nel protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti. Gli Enti territoriali avrebbero dovuto essere coinvolti nei diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche

e misure. Si chiede quindi di prefigurare un processo partecipativo concreto degli enti territoriali sulla questione in oggetto, tenendo anche conto che gli enti locali interessati, a mezzo dei propri consigli comunali, hanno già formalizzato il proprio totale dissenso al collegamento infrastrutturale di cui alla presente osservazione;

- n. 17: l'intenzione di realizzare una nuova infrastruttura viaria di collegamento con la Regione Veneto non trova giustificazione motivazionale rispetto alle indicazioni relative al trasporto su strada contenute nel protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti. Il protocollo di attuazione della citata convenzione in ambito dei trasporti pone precise condizioni per la realizzabilità di nuove reti viarie per il trasporto "intraalpino". La documentazione provinciale non menziona minimamente tali disposizioni comunitarie connotando l'istruttoria condotta da gravi lacune e mancanze. La procedura deve quindi essere rivista;
- n. 18: la variante al PUP si sostanzia a livello normativo, con l'introduzione all'art. 41 del comma 2 bis. La modifica normativa appare potenzialmente strumentale a riconoscere la presente quale variante stralcio, che in forza dei contenuti della relazione, individua solamente ambiti di connessione, rinviando la definizione delle scelte alla "scala adeguata", attraverso il piano provinciale della mobilità o ipotesi progettuale. Pertanto, alla luce della documentazione di piano, l'articolo deve essere riformulato al fine di evitare l'approvazione di una ipotesi progettuale, scevra da ulteriori disamine e decontestualizzata rispetto al disegno generale del PUP;
- n. 19: con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 41 delle Norme di Attuazione del PUP, si vuole svuotare la funzione pianificatoria infrastrutturale del PUP stesso. La possibilità di attuare ambiti di connessione, anche per stralcio, demandando la definizione delle scelte alla "scala adeguata", attraverso il piano provinciale della mobilità o ipotesi progettuale, risulta in contrasto con il principio della pianificazione infrastrutturale, dando corso a modifiche rilevanti in termini puntuali senza una ponderata valutazione degli effetti diretti ed indotti generati dalla modifica in una lettura di insieme ed integrata. L'articolo deve essere riformulato;
- n. 20: con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 41 delle Norme di Attuazione del PUP, pare si voglia strumentalmente dare attuazione all'ipotesi progettuale di fattibilità che è stata già sviluppata dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova all'interno del gruppo tecnico di coordinamento composto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (all'epoca Ministro delle infrastrutture), dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla medesima concessionaria autostradale, ritenendo sufficienti, attraverso la variante in oggetto, le mere descrizioni degli ambiti di connessione e le definizioni dei criteri di selezione delle scelte territoriali in tema di connessioni. L'articolo deve essere riformulato;
- n. 21: quanto prospettato con l'introduzione all'art. 41 del comma 2 bis delle Norme di attuazione del PUP, si pone in disallineamento con i principi e le finalità del successivo comma 3, dando forza alla realizzazione di mere ipotesi progettuali, decontestualizzate rispetto ad un quadro generale di pianificazione oggetto di approfondita disamina;

- n. 22: insufficiente livello di approfondimento dell'Allegato A – Appendice 2;
- n. 23: contraddittorietà manifesta tra i criteri ipotizzati per il collegamento e gli obiettivi prefigurati;
- n. 24: lesione della L.P. 15/15 – art. 21;
- n. 25: le modifiche introdotte con l'allegato B – Norme di attuazione - appaiono distoniche rispetto ai principi ed alla ratio espressa dal Legislatore provinciale in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

Osservazioni afferenti l'ambito infrastrutturale:

- n. 26: l'opzione di corridoio di collegamento viario tra la Valle dell'Astico e la Vallagarina, riportata nella documentazione di progetto adottata per la modifica del piano urbanistico provinciale "variante Corridoio di accesso est", non risulta coerente con gli approfondimenti condotti sul versante per la realizzazione del corridoio del Brennero (quadruplicamento della ferrovia del Brennero). Gli studi condotti non menzionano e non considerano le criticità che hanno comportato una revisione progettuale del potenziamento ferroviario lungo il corridoio del Brennero, nonostante tali criticità verranno interessate dalla nuova infrastruttura di collegamento con il Veneto come sommariamente enunciata nei documenti approvati;
- n. 27: la documentazione di progetto adottata ai fini della variante al PUP, riporta scenari progettuali riconducibili al progetto di fattibilità che è stato già sviluppato dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova all'interno del gruppo tecnico di coordinamento composto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (all'epoca Ministro delle infrastrutture), dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla medesima concessionaria autostradale, senza effettuare alcun approfondimento ancorché generale, nemmeno in termini di compatibilità ambientale. Tale mancanza è da ricondursi ad una fattispecie grave di assenza di trasparenza dell'agire provinciale e comporta una carenza sostanziale nella definizione della variante. La procedura avviata, stante il fatto che il quadro informativo fornito è decisamente incompleto in quanto privo dei necessari elementi istruttori, dovrà essere revocata;
- n. 28: Il documento "piano urbanistico provinciale – variante Corridoio di accesso est – Relazione illustrativa", inoltre, riporta che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al Documento conclusivo del Comitato paritetico del 9 febbraio 2016 per l'opzione con uscita a Rovereto sud è ancora in corso, a differenza di quanto dichiarato dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova, la quale, in un proprio elaborato, asserisce come la sottoscrizione sia già avvenuta a maggio 2020. Anche questo profilo determina una carenza insanabile dell'istruttoria condotta;
- n. 29: il documento riporta considerazioni sulle gerarchizzazioni dei corridoi di accesso al Trentino che si pongono in contrasto con il progetto di fattibilità elaborato dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova. La mancata definizione delle attuazioni per addivenire a tale gerarchizzazione, collegata alla progettazione in essere da parte della società concessionaria autostradale, pone evidenti perplessità in merito. Il contrasto rilevato rende ulteriormente impreciso l'iter istruttorio condotto.

- n. 30: il documento più volte menzionato enuncia, quale opzione da analizzare, lo scenario con uscita a Rovereto sud in termini piuttosto generici, dimostrando, così, di non tenere in debito conto le precise e specifiche informazioni contenute nel progetto di fattibilità elaborato dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Brescia. Il progetto di fattibilità redatto dalla società autostradale A4 riporta vari scenari con un giusto grado di approfondimento per una loro valutazione multicriteriale, da porre alla base del procedimento di variante al PUP. Di tale evenienza non ce ne è traccia nei documenti proposti, evidenziando nuovamente un'ambiguità istruttoria.
- n. 31: la riequilibratura del traffico proposta nella variante al PUP si traduce in uno spostamento degli impatti sia diretti che indiretti nell'ambito della Vallagarina e più in generale nel contesto del territorio provinciale e non già nella reale soluzione della problematica.;

Osservazioni afferenti l'ambito ambientale:

- n. 32: assenza di coerenza tra la variante adottata e i contenuti della deliberazione della Giunta provinciale di data 14 dicembre 2020 n. 2062 "Approvazione del documento preliminare della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile – SproSS".

Nel dettaglio, l'approntamento di una nuova viabilità infrastrutturata non risulta né prevista né tanto meno allineata alle strategie provinciali in materia di sviluppo sostenibile recentemente adottate dalla stessa Giunta provinciale. Gli obiettivi e le linee direttive enunciati dalla Provincia, per quanto attiene il nuovo corridoio di accesso est, sembrano pertanto dissonanti, incoerenti e incompatibili rispetto a quelli prefissati in materia di sostenibilità, promozione di modalità di spostamento a minor impatto, miglioramento del trasporto pubblico locale ed intermodale;

- n. 33: Gli obiettivi ambientali specifici non risultano puntualmente riportati e descritti negli elaborati della variante al Piano Urbanistico provinciale. Con la presente osservazione, si rileva la totale assenza di integrazione degli obiettivi ambientali specifici nel rapporto ambientale con i molteplici obiettivi di sostenibilità ambientale interessanti il comparto territoriale dell'asta dell'Adige, con particolare riferimento a quelli di pertinenza del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina, ma anche della Comunità dell'Alto Garda. L'affiancamento degli obiettivi specifici, garantisce una maggiore oggettività nell'approccio metodologico e nelle analisi valutative sugli impatti scaturibili dal nuovo corridoio di accesso ipotizzato;
- n. 34: mancata valutazione, e conseguente estrinsecazione nei rapporti istruttori, delle criticità geologiche, idrogeologiche e di sicurezza del suolo del territorio del comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina direttamente correlate con la nuova infrastrutturazione. Stante la delicatezza geologica ed idrogeologica del contesto del territorio del comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina, vengono riportate genericamente le condizioni attuali relative alla maggior parte del territorio provinciale. Tali profili, non sono stati però valutati in rapporto alla nuova infrastrutturazione. L'assoluta attenzione rispetto alla disamina dei profili stessi è posta quale imprescindibile indicatore da assorbire nella documentazione di progetto della presente variante;

- n. 35: obiettivo imprescindibile è la salvaguardia della rete idrogeologica della Vallagarina e del contesto limitrofo. Gli interi massicci del Pasubio e della Vigolana, dal punto di vista idrogeologico, è da intendersi come un sistema altamente fragile ed interconnesso, e quindi lo stesso non potrà essere intercettato in nessuno modo, nemmeno in maniera tangente da qualsiasi tipo di opera, che comprometterebbe in maniera irreversibile sia l'aspetto quantitativo, che qualitativo delle fonti idriche ad esso correlate. La completa assenza di filtri naturali e di difese rende le sorgenti suscettibili nei confronti di ogni tipologia di inquinamento che direttamente o indirettamente potrebbe giungere nel perimetro della montagna. Qualsiasi opera che dovesse essere realizzata anche a valle dei moti di filtrazione, può costituire un drenaggio artificiale e quindi causare un esaurimento, più o meno repentino, dell'acquifero che alimenta le sorgenti basali, tra le quali in primis la sorgente di Spino e quella di Acquaviva;
- n. 36: il rapporto ambientale individua, al fine del monitoraggio ambientale, quali indicatori del contesto la qualità dell'aria, i cambiamenti climatici, e l'inquinamento acustico e più genericamente, indicatori di contesto sulle componenti pertinenti. E' palese che gli indicatori oggetto di monitoraggio esprimono notevole delicatezza e posto che gli impatti legati alla nuova infrastruttura saranno devastanti, sia nel breve/medio termine, durante la fase di cantiere, sia a lungo termine, in fase di esercizio, gli stessi dovranno essere integrati con nuovi indicatori atti a descrivere tutte le condizioni di criticità (emissione di sostanze inquinanti, uso del suolo, superficie impermeabilizzata, aree sottoposte a vincolo paesaggistico e già tutelate, consumi finali di combustibili fossili, emissioni di gas, ecc...). Per rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, si ritiene quindi che gli indicatori debbano necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. E' fondamentale dunque disporre di un modello descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali, processo del quale si evidenzia la carenza;
- n. 37: mancata valutazione di iniziative volte alla mitigazione, compensazione ed integrazione territoriale della variante. Nella documentazione oggetto di istruttoria non vengono tratteggiate neppure in termini di obiettivi generali, le strategie che si intendono percorrere per la prevenzione e la tutela dell'ambiente, con la conseguente mancanza di ogni riferimento all'analisi concreta degli impatti generati dall'ipotizzato nuovo corridoio di accesso. La previsione di infrastrutture di tale portata, infatti, deve essere preceduta da congrue analisi atte a considerare le condizioni e le precondizioni ambientali e paesaggistiche, valorizzando le peculiarità attraverso misure volte alla riqualificazione delle aree in cui le opere si inseriscono;
- n. 38: incompatibilità della connessione tra la A31 e la A22 nella zona di Rovereto Sud con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Rovereto e con gli altri strumenti di pianificazione comunale. Dalla lettura della documentazione afferente la Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est emerge la netta incompatibilità con gli obiettivi dell'Amministrazione per la valorizzazione dell'ambito posto a sud di Rovereto, incompatibilità peraltro evidenziata anche dalla quasi totalità

dei comuni lagarini in relazione ai rispettivi documenti di programmazione territoriale. Nel caso l'iter della variante al PUP proceda ulteriormente si chiede vengano inseriti nella valutazione, tra gli obiettivi generali e specifici, la garanzia di tutela dei profili richiamati nel rapporto istruito;

- n. 39: Incompatibilità tra quanto previsto dalla variante al PUP e gli ambiti del paesaggio di Rovereto e, più in generale, della Vallagarina. Il documento adottato non affronta neppure con menzione alle linee ispiratrici e/o direttive da perseguire, la salvaguardia e la congrua tutela di ambiti di orientamento paesaggistico evidenziati dalla pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale (piani stralcio del PTC della Vallagarina). Si prefigura quindi una potenziale incompatibilità tra le tutele poste per gli ambiti di paesaggio (Parco dei Lavini, Vigneti di Rovereto, Vigneti di Marco, Monte Zugna, frana dei Lavini, Parco del Cengio Alto, Paesaggio verticale della Ruina dantesca, aree agricole di pregio, ecc..) e la proposta infrastrutturale. Si evidenzia la necessità di un adeguato approfondimento e un maggior confronto con le Amministrazioni comunali lagarine tenuto conto anche dei progetti di trasformazione che interesseranno la città di Rovereto nel prossimo futuro, alcuni dei quali anche finanziati sul Fondo Strategico – 2ª classe di azioni. Si chiede venga inserita nella documentazione di Variante al PUP, tra gli obiettivi specifici, dettagliata valutazione in ordine alla tutela dei profili sopracitati;
- n. 40: non pertinenza dello studio multicriteriale in tema di mobilità e infrastrutture per l'impiego di parametri scarsamente correlabili all'asserita pianificazione;
- n. 41: impossibilità di relazionare gli impatti e le incidenze ambientali dell'opera asseritamente pianificata; carenze insanabili della relazione di incidenza ambientale;
- n. 42: carenza nel rapporto ambientale dell'analisi multicriteria presentata: mancanza di elementi essenziali;
- n. 43: evidente non plausibilità dell'analisi della coerenza del rapporto ambientale (capitolo 5);
- n. 44: formulazione non plausibile dell'assegnazione dei punteggi per l'analisi e la valutazione delle proposte;
- n. 45: mancanza assoluta di un quadro conoscitivo preliminare relativo all'ipotesi di variante che di fatto impedisce di verificare la sostenibilità ambientale e socio economica della proposta.
- n. 46: l'attribuzione dei pesi alle quattro tematiche di riferimento al fine dell'analisi multicriteria non pare giustificato secondo una logica ponderata e rispettosa della valenza ambientale dei siti.

Di seguito, in sintesi, le principali riflessioni emerse dalla lettura, dallo studio e dagli approfondimenti della documentazione inviata:

- mancanza di condivisione, di reale coinvolgimento e collaborazione fra Enti nelle scelte: in tal senso si ravvisa la mancanza di ascolto delle comunità locali, per aver ignorato le perplessità ed i dissensi espressi nel corso degli anni dai vari consigli comunali, senza peraltro tentare di aprire una via improntata al dialogo e ad una visione di concerto fra le varie realtà territoriali coinvolte;

- mancanza di considerazione dei programmi di governo degli enti locali, dello sviluppo delle vocazioni territoriali e degli aspetti ambientali e paesaggistici locali e mancanza di coerenza con i documenti unici di programmazione dei comuni coinvolti; preme in particolare modo evidenziare l'incompatibilità della connessione tra la A31 e la A22 nella zona di Rovereto Sud con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Rovereto e con gli altri strumenti di programmazione comunali e gli ambiti del paesaggio individuati dal PRG;
- contrasto con i patti sovraprovinciali tesi a valorizzare e salvaguardare il patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale montano; si evidenzia in particolare che la documentazione adottata non contiene le indicazioni e i necessari approfondimenti per allinearsi con la strategia generale della politica dei trasporti come definita nel protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per tale ambito. Ed ancora il mancato recepimento della partecipazione degli enti territoriali, così come definita nel protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, che avrebbero dovuto essere coinvolti nei diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure;
- incoerenza con i principi e le finalità della Legge Urbanistica Provinciale laddove prevede di "garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti" e "promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente"; ed ancora introduce la limitazione al consumo di suolo "anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione";
- disallineamento della documentazione di progetto della variante adottata dalla Giunta Provinciale con gli indirizzi enunciati dall'Esecutivo provinciale stesso nella documentazione della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile – SproSS;
- assoluta povertà informativa dei documenti di progetto della variante, i quali non menzionano e non riportano il progetto di fattibilità 2018-2019 elaborato dalla società autostradale all'interno del gruppo di coordinamento istituito dal Ministero delle Infrastrutture. D'altra parte il progetto di fattibilità redatto dalla società autostradale A4 riporta vari scenari con un giusto grado di approfondimento per una loro valutazione multicriteriale da porre alla base del procedimento di variante al PUP. Ed ancora i documenti stessi non riportano lo stato di progettazione dell'opera e l'istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento composto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (all'epoca Ministero delle Infrastrutture), dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.;
- mancata menzione e considerazione delle criticità che hanno comportato una revisione progettuale del potenziamento ferroviario lungo il corridoio del Brennero, nonostante tali criticità verranno interessate dalla nuova infrastruttura di

collegamento con il Veneto come sommariamente enunciata nei documenti approvativi;

- necessità di sviluppare studi che approfondiscano la delicatezza geologica ed idrogeologica del contesto; nel documento vengono meramente richiamati alcuni riferimenti di criticità relativi alle sorgenti; tali profili devono essere valutati con assoluta attenzione e posti quali indicatori non negoziabili, posto il rischio di estinzione delle sorgenti stesse. Le fonti d'acqua, infatti, non sono sistemi statici, ma evolvono. Ogni ambiente naturale è governato da processi complessi in cui interagiscono moltissimi elementi e pertanto devono essere preventivamente attentamente valutati tutti i cambiamenti. Le fonti d'acqua sono risorse non riproducibili, un fattore di sviluppo e un bene pubblico irrinunciabile;
- carenza degli obiettivi proposti nei documenti predisposti dalla Provincia, i quali paiono del tutto generici e difficilmente argomentabili, seppur nella loro parzialità, stante l'assenza di ogni riferimento specifico e concreto anche in termini di meri obiettivi e linee direttive da perseguire;
- strumentalmente, con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 41 delle Norme di Attuazione del PUP, pare si voglia dare attuazione alle ipotesi progettuali di fattibilità che sono state già sviluppate dalla società concessionaria autostradale A4 Brescia Verona Vicenza Padova all'interno del gruppo tecnico di coordinamento composto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (all'epoca Ministro delle infrastrutture), dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla medesima concessionaria autostradale, creando un quadro pianificatorio ad hoc, semplificando le procedure e le valutazioni, nonché riducendo la partecipazione degli enti locali coinvolti;
- apparente impressione che la visione sottesa alla variante al PUP derivi dalla pressione delle nuove viabilità realizzate dalla regione Veneto e quindi la stessa sembra per lo più improntata a subire e rincorrere infrastrutture da altri realizzate piuttosto che governare lo sviluppo della nostra provincia; ed ancora il documento sembra motivato da pressioni economiche indotte dalla realtà veneta anziché da effettivi studi ed analisi di settore condotte in Trentino per la valorizzazione delle realtà locali;
- declinazione, da parte della variante, limitata ad un "metodo operativo", che potrebbe ammettere diverse soluzioni, sia in termini di tipologie infrastrutturali che di tracciati (ambiti localizzativi diffusi e non delineati), in uno scenario che non è possibile considerare come "quadro di riferimento" per la pianificazione subordinata, escludendo di fatto la possibilità di valutare la coerenza con le previsioni del PUP vigente;
- assoluta genericità ed indefinitezza del quadro documentale proposto, circostanza questa che rende la proposta della nuova infrastrutturazione del tutto inconciliabile con la pianificazione subordinata; ciò costituisce ostacolo fattuale per i Comuni e le Comunità per poter esprimere le osservazioni di competenza, come previsto dalle disposizioni vigenti;

- mancata trattazione, nonostante le sollecitazioni contenute nelle osservazioni formulate sul Documento Preliminare, del tema della mobilità sostenibile che pur ha assunto una sempre maggiore rilevanza nelle politiche internazionali, europee, nazionali e locali in materia di trasporti e che, all'interno del PUP, avrebbe dovuto essere declinato in modo strategico, considerando l'intero sistema provinciale dei trasporti e delineando gli scenari infrastrutturali;
- insufficienza dei dati forniti a sostegno di qualsiasi scenario possibile o di qualsiasi indirizzo pianificatorio; i dati relativi al traffico forniti non risultano rappresentativi e non si rivelano utili alla definizione di un sistema di mobilità e alla conseguente valutazione dei potenziali impatti indotti sulla Vallagarina e sul sistema stradale di fondovalle, né per definire il ruolo che assumerebbero le infrastrutture esistenti, anche in relazione agli ambiti territoriali limitrofi;
- definizione dei criteri valutativi, criteri che appaiono del tutto apodittici e per nulla giustificati. Il metodo introdotto dalla Variante in discussione si impernia attorno al concetto di “analisi multicriteria” che, come dice la relazione, è funzionale alla “(...) costruzione del rapporto tra le tematiche da considerare nella proposizione dello scenario complesso che l'ambito di connessione sottende”. Ciò detto, la proposta di pesatura, con l'attribuzione di un punteggio ridotto rispetto alle tematiche ambientali, non è in nessun modo motivata seppur decisiva per l'esito dell'analisi stessa. Inoltre anche all'interno del rapporto ambientale si rileva la medesima criticità, relativamente alle modalità di assegnazione dei pesi a ciascun aspetto da analizzare.;
- carenza della Variante al PUP – Corridoio Est dei contenuti assimilabili a quelli che dovrebbero caratterizzare il PUP secondo quanto previsto all'articolo 21 “Obiettivi, contenuti e struttura del PUP” della Legge provinciale per il Governo del territorio n. 15/2015. In tal senso si rammenta che il PUP è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il governo e le trasformazioni territoriali. Lo stesso costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio, e deve assicurare il raccordo con gli strumenti di programmazione socio economica, contenendo anche l'individuazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali di rilievo provinciale.

Ciò posto, occorre quindi richiamare che il comma 6 dell'art. 29 della l.p. 15/2015 dispone che *“Se la Giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dal comma*

4 è disposto un secondo deposito e una seconda pubblicazione del progetto di PUP per quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2. Durante il deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di modifica. Il progetto di piano eventualmente modificato in accoglimento delle nuove osservazioni non è soggetto a pubblicazione, né a deposito.”

Alla luce del citato riferimento normativo e sulla scorta dei pareri e delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento, la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1223 di data 14 luglio 2023, ha provveduto alla seconda adozione del progetto di Variante al piano urbanistico provinciale (PUP).

Il secondo deposito e pubblicazione del progetto di piano sono stati formalizzati il giorno 21 luglio 2023, data dalla quale decorre il termine di quarantacinque giorni utile per presentare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse.

La documentazione della seconda adozione della variante di piano, è costituita da:

- Allegato A) - Relazione illustrativa
 - Relazione illustrativa - VERSIONE DI RAFFRONTO
 - Appendice 1 - La fase di consultazione sul documento preliminare e il confronto sulle scelte
 - Appendice 2 - Supporto specialistico in tema di Mobilità e Infrastrutture di Trasporto nell'ambito della redazione della VAS della Variante del Piano Urbanistico Territoriale Provinciale
 - Appendice 3 - Attuazione delle reti per la mobilità
 - Appendice 4 - Adozione del progetto di variante. Depositi, osservazioni, pareri e controdeduzioni.
 - Documenti della valutazione - Valutazione ambientale strategica
 - Rapporto ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Relazione di incidenza ambientale - VINCA
 - Documenti della valutazione - Valutazione ambientale strategica - VERSIONE DIRAFFRONTO
 - Rapporto ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Relazione di incidenza ambientale - VINCA
- Allegato B) - Norme di attuazione
 - Norme di attuazione - VERSIONE DI RAFFRONTO

La Comunità della Vallagarina ha quindi dato lettura della documentazione depositata conducendouna attenta disamina del materiale, conscia che possono essere oggetto di osservazioni le sole parti oggetto di modifica.

Ciò posto, di seguito si riportano le osservazioni emerse a seguito dell'esame condotto:

- pare rilevante evidenziare fin d'ora, come le modifiche apportate siano del tutto marginalirispetto ai contenuti della variante ed ai potenziali effetti derivanti dall'operativa declinazione dei contenuti della stessa, finalizzate in sostanza ad affinare lo strumento di pianificazione e non, invece, a modificarne strutturalmente l'impianto in coerenza con i contenuti delle osservazioni promosse dall'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Vallagarina;
- proprio in ragione dei marginali correttivi apportati, emerge purtroppo palesemente, quanto sia del tutto carente il profilo inerente il coinvolgimento degli enti territoriali comunali e della Comunità e di conseguenza il diritto alla partecipazione; Si evidenzia che già nel 2019 in occasione degli incontri territoriali nell'ambito degli Stati Generali della Montagna, era emersa in Vallagarina una posizione di netta contrarietà rispetto alla Valdastico, fatta eccezione per

Confindustria che, pur ponendo il tema della salvaguardia dell'ambientale come elemento imprescindibile, riteneva fondamentale investire nella costruzione di nuove infrastrutture e nell'ammodernamento del sistema affinché si riducano i tempi ed i costi degli spostamenti e permettano l'internazionalizzazione delle imprese locali, che già competono a scala mondiale. Dalla lettura del documento teso a sviluppare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, è chiaro infatti come detto coinvolgimento sia inteso come atto meramente formale, che però non trova reale declinazione, riscontro e risposta negli atti provinciali. Nel procedimento di adozione della variante al PUP, si registra l'introduzione di misure di mitigazione e/o palliative che in concreto non danno risposta alle reali esigenze anche di tutela del proprio territorio;

- le 46 osservazioni in ordine a profili di natura procedimentale, normativa, infrastrutturale e ambientale, già formulate dalla scrivente amministrazione rispetto alla prima adozione del progetto di variante del PUP, sopra richiamate in sintesi, sono state corposamente argomentate nel documento parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo n. 3 di data 7 febbraio 2023. Diversamente, nel documento deputato alle relative controdeduzioni, non si registra una speculare puntuale argomentazione in ordine alle tematiche sollevate, che invece appaiono caratterizzate da genericità e prive nei necessari approfondimenti;
- il mero correttivo al "peso" delle tematiche, quale risposta alle osservazioni depositate, non è sufficiente per integrare la carenza della documentazione rispetto ai contenuti utili e fondamentali al fine di delineare i presupposti necessari per l'attivazione della variante, che dovrebbero emergere chiaramente quali profili motivazionali concreti ed attuali. La progettazione/pianificazione rimane pertanto carente rispetto all'esigenza di assicurare una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, che dovrebbero essere necessariamente inseriti in una logica di sistema, attraverso un modello che approfondisca le interazioni tra sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa - effetto, processo questo che quindi rimane del tutto carente;
- se da un lato il piano non contiene espresse previsioni infrastrutturali, dall'altro, nella documentazione, richiama ipotesi progettuali peraltro già indagate dalla società autostradale, ivi comprese soluzioni con uscita a Rovereto Sud. Ciò conferma da un lato quanto sia ondivago l'atteggiamento finora condotto dall'amministrazione provinciale, dall'altro quanto sia ambigua la documentazione della variante, che affronta solo marginalmente opzioni di connessione che trovino giustificata coerenza nel contesto provinciale, in una logica multimodale;
- la variante come riproposta, conferma il contrasto con il principio della pianificazione infrastrutturale, ponendo le premesse per modifiche rilevanti in termini di connessioni, demandando le scelte ad una "scala adeguata" senza una ponderata valutazione degli effetti diretti ed indiretti generati in una lettura complessiva ed integrata del territorio provinciale, in ragione delle diverse opzioni da attuarsi;
- rimangono le preoccupazioni per il concretizzarsi degli "stimoli" di connessione autostradale, menzionati nella documentazione della variante, che si appalesano

forieri di effetti devastanti rispetto alle componenti ambientali e di natura geologica - idrogeologica (emissioni di sostanze inquinanti, interferenza con le risorse idriche, interferenza con aree soggette a tutela paesaggistica, uso del suolo), senza i fondamentali preliminari approcci ricognitori, essenziali a qualificare l'idoneità a tracciare le "ipotesi" di "stimolo" prospettate, in termini sia di compatibilità che di equilibrata integrazione, relegando per converso dette indagini ad uno step successivo;

- si conferma, alla luce di quanto sopra, l'inadeguatezza del progetto di variante del PUP, e conseguentemente le carenze già corposamente evidenziate con la deliberazione del 7 febbraio 2023, che ivi si intendono quindi integralmente richiamate, e conseguentemente la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento oggetto della Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est. Riprendendo le quattro macro categorie relative agli aspetti procedurali, ambientali, normativi e infrastrutturali con le quali sono state suddivise le osservazioni all'adozione preliminare del progetto di variante al PUP è possibile argomentare le osservazioni di cui sopra attraverso spunti di maggior dettaglio.
- Per quanto attiene l'ambito procedimentale, le modifiche apportate in sede di seconda adozione e le controdeduzioni rese riconfermano le perplessità verso la soluzione pianificatoria in itinere. La contrarietà espressa dagli enti locali, più o meno direttamente coinvolti, pone quale presupposto delle riflessioni legate allo sviluppo delle vocazioni territoriali, alla crescita equilibrata della comunità, alla preservazione delle risorse naturali, al benessere collettivo, al valore identitario dei luoghi. La metodologia che viene definita attraverso la variante al PUP rinvia qualsiasi riferimento di merito alle fasi di pianificazione subordinata risultando ancor più svuotata di contenuti. Oltretutto il rapporto ambientale, nella parte dedicata all'analisi della coerenza esterna, rileva diverse potenziali non coerenze tra gli obiettivi della variante al PUP e gli obiettivi del quadro pianificatorio pertinenti e tenta di porre delle indicazioni alla pianificazione subordinata, le quali risultano per lo più incomprensibili e, conseguentemente, inapplicabili. Si riconferma, quindi, l'inadeguatezza del progetto di variante del PUP, e la piena contrarietà allo strumento pianificatorio in oggetto.
- Relativamente all'ambito ambientale permangono le perplessità relative ai potenziali impatti e conflittualità della futura connessione in quanto, attraverso la seconda adozione, si esplicita il ruolo della suddetta variante quale cornice di inserimento per uno strumento di pianificazione subordinato nel quale affrontare in maniera organica le diverse questioni. In termini sostanziali si rinvia ad un diverso strumento pianificatorio lo studio e l'analisi degli effetti legati alla futura connessione. Anche la scelta della metodologia applicata per l'analisi multicriteria, che apre la possibilità in seconda adozione all'applicazione di metodologie alternative rispetto ad indicatori e pesi in sede di strumento subordinato, necessita di una scelta ponderata con particolare attenzione e condivisa con gli Enti Locali, circostanza che non viene sufficientemente chiarita. Anche in questo contesto le carenze riscontrabili nella variante confermano la sua inadeguatezza.
- Considerando il profilo normativo, non convince lo sforzo compiuto nella relazione illustrativa della variante teso all'individuazione di un processo partecipativo dello

strumento pianificatorio di settore o subordinato, sia nel caso esso venga rappresentato quindi dal piano provinciale della mobilità che dall'ipotesi progettuale di massima. Il ruolo attivo degli Enti Locali nella relativa scelta di sviluppo dei territori di competenza, anche attraverso la definizione condivisa di variabili e pesature, viene sempre più relegato a fasi successive e subordinate dell'intervento.

- Per quanto concerne l'ambito infrastrutturale ed in riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni relative ai temi B1 e B2 si rileva la definizione della variante "Ambito di connessione corridoio est" *"quale elemento di introduzione di uno strumento normativo che nega il concetto di attraversamento di un territorio esaltandone piuttosto le esigenze di connessione"*: Al contempo la stessa variante resta ad un livello pianificatorio di quadro di riferimento e demanda a fasi subordinate la scelta della modalità di attuazione della connessione dei singoli territori negando di fatto in questa fase la possibilità di intervenire nel procedimento per mancanza di contenuti.

Con espresso riferimento al tema B2 *"Soluzioni progettuali di completamento dell'A31 e alternative di tracciato compresa ipotesi interconnessione Rovereto Sud"* si prende atto della posizione relativa a rilievi ed osservazioni espressi in riferimento a soluzioni progettuali non presenti nei contenuti e nelle previsioni di piano, lasciando ad altro ambito strumento la possibilità di escludere ipotesi o territori. Anche in questo frangente si rileva l'assoluta carenza di contenuti pianificatori e mancanza di valutazioni relative a questioni che sono fondamentali per la gestione dei territori. La specifica *"Tutte le osservazioni ed i pareri trasmessi sono in ogni caso un contenuto della variante in quanto allegati alla relazione illustrativa, come tali rappresentano elementi di cui tener conto per la predisposizione dei contenuti della pianificazione subordinata."* si palesa quale tentativo di porre rimedio ad una carenza rilevata fin dalla fase iniziale del procedimento della presente variante e segnalata nelle diverse fasi.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo in quanto ai sensi dell'art. 29 della L.P. 15/2015 le presenti osservazioni e proposte devono essere formulate perentoriamente entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'articolata documentazione elaborata da parte della PAT. La complessità della materia e lo sviluppo degli approfondimenti condotti ha richiesto un congruo tempo, ragione per la quale diventa fondamentale, per onorare appieno quanto previsto dalla norma urbanistica, trasmettere entro i termini sanciti dalla disciplina vigente le osservazioni formulate.

Alla luce di quanto sopra espresso sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso all'assunzione del presente atto.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio urbanistica e servizi tecnici.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;

Richiamata la discussione così come apparente dal verbale di seduta;

Premesso quanto sopra;

Visti:

- la L.P. 27 maggio 2008 n. 5 “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”;
- la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”;
- il Piano territoriale della Comunità – piano stralcio del settore commerciale - approvato con delibera della G.P. n.927/2015;
- il Piano territoriale della Comunità - piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale approvato con delibera della G.P. n.1373/2019;
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 1 (Pilati Marco), astenuti n. 6 (Soini Claudio, Speziosi Michela, Fugatti Pamela, Depretto Paola, Giordani Julka, Bortolotti Walter) su n. 30 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con appello nominale, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori Comperini Cristian e Nicolodi Franco

DELIBERA

1. di prendere atto dell’iter avviato ai fini dell’adozione della variante al Piano urbanistico

provinciale relativa al Corridoio di accesso Est, attraverso l'approvazione del Documento preliminare e del Rapporto preliminare, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1058 di data 25 giugno 2021;

2. di dare atto che con Decreto del Commissario n. 117 dd. 29 settembre 2021 inviato al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento in data 29 settembre 2021 avverso la sopra menzionata procedura ha espresso la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento oggetto della Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est, ed ha precisato che tale posizione verso l'atto pianificatorio provinciale viene assunta a prescindere dalle possibili declinazioni/traduzioni che potrà avere in fase progettuale e rispetto alle altre alternative già contemplate nei Corridoi di accesso previsti dagli strumenti pianificatori. Le motivazioni a supporto della decisione sono da ricondursi alle numerose criticità e contraddizioni rilevate, l'accertata non coerenza con gli strumenti programmatici sovraordinati, l'evidente carenza sistematica degli obiettivi generali ed operativi prospettati e la tipologia relativa al modello di mobilità proposto.
3. di prendere atto che con deliberazione n. 1923 di data 28 ottobre 2022 la Giunta Provinciale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della L.P. n. 15/2015, ha adottato il progetto di Variante al piano urbanistico provinciale (PUP) relativa all'ambito di connessione Corridoio Est. La documentazione di piano è stata, quindi, depositata per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 11 novembre 2022, giorno successivo alla pubblicazione degli avvisi (pertanto fino al giorno 9 febbraio 2023). Durante il periodo di deposito chiunque può consultare il progetto di variante al PUP, chiedere eventuali informazioni e presentare osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse;
4. di dare atto che con deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2023, avverso la sopra menzionata procedura la Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo della Vallagarina ha ribadito la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento oggetto della Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est, chiedendo nuovamente la revoca della procedura avviata. Le motivazioni a supporto della decisione sono da ricondursi alle numerose criticità rilevate, esplicitate in un apposito documento in cui sono stati raccolti gli esiti istruttori, approvato con lo stesso provvedimento assembleare;
5. di prendere atto che con deliberazione n. 1223 di data 14 luglio 2023 la Giunta Provinciale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della L.P. n. 15/2015, ha adottato il progetto di Variante al piano urbanistico provinciale (PUP) relativa all'ambito di connessione Corridoio Est. La documentazione di piano è stata, quindi, depositata per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 21 luglio 2023, giorno successivo alla pubblicazione degli avvisi (pertanto fino al giorno 4 settembre 2023). Durante il periodo di deposito chiunque può consultare il progetto di variante al PUP, chiedere eventuali informazioni e presentare osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse, esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di modifica rispetto alla prima adozione;
6. di dare atto che la documentazione tecnica allegata al provvedimento di seconda adozione della variante al PUP sopra menzionata, è stata oggetto di ulteriore approfondita disamina;
7. di esprimere conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.P.15/2015

citato, le seguenti osservazioni alla documentazione della Variante al P.U.P. relativa all'ambito di connessione Corridoio Est, adottata in seconda istanza con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1223 di data 14 luglio 2023:

- pare rilevante evidenziare fin d'ora, come le modifiche apportate siano del tutto marginali rispetto ai contenuti della variante ed ai potenziali effetti derivanti dall'operativa declinazione dei contenuti della stessa, finalizzate in sostanza ad affinare lo strumento di pianificazione e non, invece, a modificarne strutturalmente l'impianto in coerenza con i contenuti delle osservazioni promosse dall'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Vallagarina;
- proprio in ragione dei marginali correttivi apportati, emerge purtroppo palesemente, quanto sia del tutto carente il profilo inerente il coinvolgimento degli enti territoriali comunali e della Comunità e di conseguenza il diritto alla partecipazione; Si evidenzia che già nel 2019 in occasione degli incontri territoriali nell'ambito degli Stati Generali della Montagna, era emersa in Vallagarina una posizione di netta contrarietà rispetto alla Valdastico, fatta eccezione per Confindustria che, pur ponendo il tema della salvaguardia dell'ambientale come elemento imprescindibile, riteneva fondamentale investire nella costruzione di nuove infrastrutture e nell'ammodernamento del sistema affinché si riducano i tempi ed i costi degli spostamenti e si permetta l'internazionalizzazione delle imprese locali, che già competono a scala mondiale. Dalla lettura del documento teso a sviluppare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, è chiaro infatti come detto coinvolgimento sia inteso come atto meramente formale, che però non trova reale declinazione, riscontro e risposta negli atti provinciali. Nel procedimento di adozione della variante al PUP, si registra l'introduzione di misure di mitigazione e/o palliative che in concreto non danno risposta alle reali esigenze anche di tutela del proprio territorio;
- le 46 osservazioni in ordine a profili di natura procedimentale, normativa, infrastrutturale e ambientale, già formulate dalla scrivente amministrazione rispetto alla prima adozione del progetto di variante del PUP, sopra richiamate in sintesi, sono state corposamente argomentate nel documento parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo sviluppo n. 3 di data 7 febbraio 2023. Diversamente, nel documento deputato alle relative controdeduzioni, non si registra una speculare puntuale argomentazione in ordine alle tematiche sollevate, che invece appaiono caratterizzate da genericità e prive nei necessari approfondimenti;
- il mero correttivo al "peso" delle tematiche, quale risposta alle osservazioni depositate, non è sufficiente per integrare la carenza della documentazione rispetto ai contenuti utili e fondamentali al fine di delineare i presupposti necessari per l'attivazione della variante, che dovrebbero emergere chiaramente quali profili motivazionali concreti ed attuali. La progettazione/pianificazione rimane pertanto carente rispetto all'esigenza di assicurare una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, che dovrebbero essere necessariamente inseriti in una logica di sistema, attraverso un modello che approfondisca le interazioni tra sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa - effetto, processo questo che quindi rimane del tutto carente;

- se da un lato il piano non contiene espresse previsioni infrastrutturali, dall'altro nella documentazione richiama ipotesi progettuali peraltro già indagate dalla società autostradale, ivi comprese soluzioni con uscita a Rovereto Sud. Ciò conferma da un lato quanto sia ondivago l'atteggiamento finora condotto dall'amministrazione provinciale, dall'altro quanto sia ambigua la documentazione della variante, che affronta solo marginalmente opzioni di connessione che trovino giustificata coerenza nel contesto provinciale, in una logica multimodale;
- la variante come riproposta, conferma il contrasto con il principio della pianificazione infrastrutturale, ponendo le premesse per modifiche rilevanti in termini di connessioni, demandando le scelte ad una "scala adeguata" senza una ponderata valutazione degli effetti diretti ed indiretti generati in una lettura complessiva ed integrata del territorio provinciale, in ragione delle diverse opzioni da attuarsi;
- rimangono le preoccupazioni per il concretizzarsi degli "stimoli" di connessione autostradale, menzionati nella documentazione della variante, che si appalesano forieri di effetti devastanti rispetto alle componenti ambientali e di natura geologica - idrogeologica (emissioni di sostanze inquinanti, interferenza con le risorse idriche, interferenza con aree soggette a tutela paesaggistica, uso del suolo), senza i fondamentali preliminari approcci ricognitori, essenziali a qualificare l'idoneità a tracciare le "ipotesi" di "stimolo" prospettate, in termini sia di compatibilità che di equilibrata integrazione, relegando per converso dette indagini ad uno step successivo;

si conferma, alla luce di quanto sopra, l'inadeguatezza del progetto di variante del PUP, e conseguentemente le carenze già corposamente evidenziate con la deliberazione del 7 febbraio 2023, che ivi si intendono quindi integralmente richiamate, e conseguentemente la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento oggetto della Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est.

Riprendendo le quattro macro categorie relative agli aspetti procedurali, ambientali, normativi e infrastrutturali con le quali sono state suddivise le osservazioni all'adozione preliminare del progetto di variante al PUP è possibile argomentare le osservazioni di cui sopra attraverso spunti di maggior dettaglio.

Per quanto attiene l'ambito procedimentale, le modifiche apportate in sede di seconda adozione e le controdeduzioni rese riconfermano le perplessità verso la soluzione pianificatoria in itinere. La contrarietà espressa dagli enti locali, più o meno direttamente coinvolti, pone quale presupposto delle riflessioni legate allo sviluppo delle vocazioni territoriali, alla crescita equilibrata della comunità, alla preservazione delle risorse naturali, al benessere collettivo, al valore identitario dei luoghi. La metodologia che viene definita attraverso la variante al PUP rinvia qualsiasi riferimento di merito alle fasi di pianificazione subordinata risultando ancor più svuotata di contenuti. Oltretutto il rapporto ambientale, nella parte dedicata all'analisi della coerenza esterna, rileva diverse potenziali non coerenze tra gli obiettivi della variante al PUP e gli obiettivi del quadro pianificatorio pertinenti e tenta di porre delle indicazioni alla pianificazione subordinata, le quali risultano per lo più incomprensibili e, conseguentemente, inapplicabili. Si riconferma, quindi, l'inadeguatezza del progetto di variante del PUP, e la piena contrarietà allo strumento pianificatorio in oggetto.

Relativamente all'ambito ambientale permangono le perplessità relative ai potenziali

impattie conflittualità della futura connessione in quanto, attraverso la seconda adozione, si esplicita il ruolo della suddetta variante quale cornice di inserimento per uno strumento di pianificazione subordinato nel quale affrontare in maniera organica le diverse questioni. In termini sostanziali si rinvia ad un diverso strumento pianificatorio lo studio e l'analisi degli effetti legati alla futura connessione. Anche la scelta della metodologia applicata per l'analisi multicriteria, che apre la possibilità in seconda adozione all'applicazione di metodologie alternative rispetto ad indicatori e pesi in sede di strumento subordinato, necessita di una scelta ponderata con particolare attenzione e condivisa con gli Enti Locali, circostanza che non viene sufficientemente chiarita. Anche in questo contesto le carenze riscontrabili nella variante confermano la sua inadeguatezza.

Considerando il profilo normativo, non convince lo sforzo compiuto nella relazione illustrativa della variante teso all'individuazione di un processo partecipativo dello strumento pianificatorio di settore o subordinato, sia nel caso esso venga rappresentato quindi dal piano provinciale della mobilità che dall'ipotesi progettuale di massima. Il ruolo attivo degli Enti Locali nella relativa scelta di sviluppo dei territori di competenza, anche attraverso la definizione condivisa di variabili e pesature, viene sempre più relegato a fasi successive e subordinate dell'intervento.

Per quanto concerne l'ambito infrastrutturale ed in riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni relative ai temi B1 e B2 si rileva la definizione della variante "Ambito di connessione corridoio est" *"quale elemento di introduzione di uno strumento normativo che nega il concetto di attraversamento di un territorio esaltandone piuttosto le esigenze di connessione"*: Al contempo la stessa variante resta ad un livello pianificatorio di quadro di riferimento e demanda a fasi subordinate la scelta della modalità di attuazione della connessione dei singoli territori negando di fatto in questa fase la possibilità di intervenire nel procedimento per mancanza di contenuti.

Con espresso riferimento al tema B2 *"Soluzioni progettuali di completamento dell'A31 e alternative di tracciato compresa ipotesi interconnessione Rovereto Sud"* si prende atto della posizione relativa a rilievi ed osservazioni espressi in riferimento a soluzioni progettuali non presenti nei contenuti e nelle previsioni di piano, lasciando ad altro ambito o strumento la possibilità di escludere ipotesi o territori. Anche in questo frangente si rileva l'assoluta carenza di contenuti pianificatori e mancanza di valutazioni relative a questioni che sono fondamentali per la gestione dei territori. La specifica *"Tutte le osservazioni ed i pareri trasmessi sono in ogni caso un contenuto della variante in quanto allegati alla relazione illustrativa, come tali rappresentano elementi di cui tener conto per la predisposizione dei contenuti della pianificazione subordinata."* si palesa quale tentativo di porre rimedio ad una carenza rilevata fin dalla fase iniziale del procedimento della presente variante e segnalata nelle diverse fasi.

8. di confermare, alla luce di quanto sopra, i contenuti già espressi con precedente deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2023 ovvero la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento oggettiva della Variante al PUP relativa al Corridoio di accesso Est;
9. di ravvisare, alla luce di quanto sopra, la presenza di elementi, presupposti e condizioni per chiedere la revoca e/o l'annullamento della procedura di variante adottata, in ragione delle carenze documentali e motivazionali più volte espresse, illustrate e riprese;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;
11. di trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento il presente provvedimento;
12. con separata votazione, con voti favorevoli n. 27, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Depretto Paola, Giordani Julka, Bortolotti Walter) su n.30 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
13. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
 - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

AP/cz

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 04.09.2023 al 14.09.2023).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre 106230887 versione 1, su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

IL RESPONSABILE
Arch. Andrea Piccioni¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).